

Codice A1901A

D.D. 14 settembre 2023, n. 375

**PR FESR 2021/2027. Designazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quale Organismo Intermedio dell'Azione I.1iii.5 Sostegno per il miglioramento dell'accesso al credito - Misura "Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia" - e approvazione del secondo atto aggiuntivo dello schema di accordo di delega delle funzioni**



**ATTO DD 375/A19000/2023**

**DEL 14/09/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE**

**OGGETTO:** PR FESR 2021/2027. Designazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quale Organismo Intermedio dell'Azione I.1iii.5 Sostegno per il miglioramento dell'accesso al credito - Misura "Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia" - e approvazione del secondo atto aggiuntivo dello schema di accordo di delega delle funzioni

Visti:

- il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (in seguito, "Regolamento");
- in particolare, l'art. 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, che stabilisce che *"l'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto"*;
- gli articoli da 58 a 62 del Regolamento, che disciplinano il funzionamento degli strumenti finanziari nella programmazione 2021-2027;
- l'Accordo di partenariato con la Repubblica italiana, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
- il Programma Regionale Piemonte FESR 2021-2027 (in seguito, "PR PIEMONTE 2021-2027"), approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 7270 final del 7 ottobre 2022;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 41-5898 del 28 ottobre 2022, di presa d'atto della decisione di esecuzione C(2022) 7270 final del 7 ottobre 2022 con cui la Commissione europea ha approvato il PR Piemonte 2021-2027;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale, con la quale sono state rimodulate le attribuzioni delle Direzioni regionali anche con riferimento alla Direzione Competitività del sistema regionale nell'ambito della quale è stata incardinata l'Autorità di Gestione del FESR;
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, che dispone, all'articolo 2, comma 1, che il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di "Ministero delle Imprese e del Made in Italy" e che dispone altresì, all'articolo 2, comma 4, che «*le denominazioni "Ministro delle Imprese e del Made in Italy" e "Ministero delle Imprese e del Made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»*

Richiamati inoltre:

- la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha previsto, all'art. 2, comma 100, lettera a), l'istituzione del «*Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*» (in seguito, "Fondo") allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", che prevede, all'articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze; al comma 2 che, per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo, sono istituite sezioni speciali con contabilità separata e, al comma 3, che nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di cinque milioni di euro;
- il Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" 2021-2027 (in seguito, "PN RIC"), approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022;
- la Priorità I "RSI, competitività e transizione digitale" del PR PIEMONTE 2021-2027 nell'ambito della quale è previsto, tra gli altri, l'obiettivo specifico RSO1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi", al cui interno è declinata l'Azione I.1iii.5 "Sostegno per il miglioramento dell'accesso al credito"

Considerato che:

- con l'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Piemonte (in seguito, "Accordo"), stipulato in data 1° luglio 2019 e successivamente modificato in data 26 novembre 2020, è stata costituita, nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, una sezione denominata "Sezione speciale Regione Piemonte", alla quale affluiscono risorse interamente rinvenienti dal POR FESR PIEMONTE 2014-2020;
- con la Convenzione stipulata in data 7 agosto 2019, successivamente modificata in data 10 dicembre 2020, la Regione Piemonte ha conferito al MiSE-DGIAI (oggi MIMIT-DGIAI) le

funzioni di Organismo Intermedio del POR FESR PIEMONTE 2014-2020 per la gestione dello strumento finanziario previsto nell'ambito dell'Azione III.3d.6.1, mediante l'istituzione della predetta Sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI;

- l'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento stabilisce che *“Le autorità di gestione possono fornire contributi di programma, da uno o più programmi, a strumenti finanziari esistenti o nuovi istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e attuati direttamente dall'autorità di gestione, o sotto la sua responsabilità, che contribuiscono al conseguimento di obiettivi specifici”*;
- l'articolo 68, paragrafo 2, del Regolamento stabilisce che *“Quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l'ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento è determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione”*;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 31-6671 del 27 marzo 2023, successivamente modificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 27-7122 del 26 giugno 2023, è stata approvata la scheda di Misura denominata *“Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia”*;

Considerato altresì che:

- sulla base degli atti normativi sopraccitati, con determinazione dirigenziale n. 298/A1912A del 11 luglio 2023 la Regione Piemonte ha approvato lo schema di accordo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'attuazione dello strumento finanziario *“Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia”*;
- in data 2 agosto 2023, è stato stipulato il secondo Atto aggiuntivo al sopra citato Accordo che dispone, tra gli altri che: (i) alla Sezione speciale regione Piemonte del Fondo affluiscono, inoltre, contributi pari a euro 60.000.000,00 versati dalla Regione a valere sulle risorse del PR Piemonte 2021-2027; (ii) la Sezione speciale Regione Piemonte del Fondo di garanzia per le PMI proseguirà la propria operatività a sostegno dei soggetti beneficiari nel periodo di programmazione 2021-2027, in continuità con il periodo di programmazione 2014-2020 e in conformità all'art. 68 del Regolamento;

Tenuto conto che:

- nell'ambito del PN RIC, il MIMIT-DGIAI utilizza, per la gestione dello strumento finanziario del Fondo di garanzia per le PMI, modalità e procedure mutuata dalla programmazione 2014-2020;
- in continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, la Regione Piemonte intende delegare al MIMIT-DGIAI, nell'ambito del PR PIEMONTE 2021-2027, le medesime funzioni di Organismo Intermedio già conferite nell'ambito del POR FESR PIEMONTE 2014-2020, ciò al fine di assicurare, nel periodo di programmazione 2021-2027, la prosecuzione della proficua azione di sostegno alle imprese derivante dall'operatività della Sezione speciale Regione Piemonte del Fondo di garanzia per le PMI;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, paragrafo 3, del Regolamento, si rende necessario formalizzare mediante atto scritto la delega che l'Autorità di Gestione del PR PIEMONTE 2021-2027 intende conferire al MIMIT-DGIAI, in qualità di Organismo Intermedio, per la selezione, il controllo e l'attestazione delle spese rendicontate dal beneficiario nell'ambito del citato strumento finanziario. Ai fini della corretta selezione, gestione, attuazione e controllo delle operazioni, l'OI agisce secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma Nazionale *“Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” 2021-2027 e dalla relativa manualistica e strumentazione operativa”*.

Tenuto conto altresì che:

- l'art. 15 della l. 241/90 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) esclude dall'ambito di applicazione della normativa appalti la cooperazione tra stazioni appaltanti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti, anche con competenze diverse;  
b) garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico delle prestazioni;c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;  
d) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- l'accordo in questione rientra nella fattispecie prevista all'art. 7 suindicato.

Dato atto che dal presente Accordo non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento UE n. 2021/1060;
- DGR n. 3 - 4853 del 8 aprile 2022;
- Decisione di esecuzione C (2022) 7270 del 7 ottobre 2022;
- DGR n. 41 - 5898 del 28/10/2022;

*determina*

in qualità di Autorità di Gestione del PR FESR 2021/2027 e sulla base di quanto indicato in premessa che ivi si richiama integralmente:

- di designare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese DGIAI - quale Organismo Intermedio del PR Piemonte FESR 2021/2027 per lo svolgimento delle funzioni di gestione e controllo dell'Iniziativa "*Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia*" a valere sul PR FESR 2021/2027, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/1060;
- di approvare lo schema di atto convenzionale di delega (Convenzione) che disciplina i rapporti reciproci derivanti dalla delega conferita dall'Autorità di gestione del Programma Regionale FESR Piemonte 2021-2027, ai sensi del richiamato articolo 71, paragrafi 3, del Regolamento (UE) 2021/1060, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese DGIAI - in qualità di Organismo Intermedio, che assume le funzioni di selezione, gestione, attuazione e controllo dell'iniziativa "*Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia*" a valere sul PR FESR 2021/2027 che fa parte integrante della presente determinazione (Allegato 1);
- di dare atto che, di comune accordo tra le parti, non è previsto alcun rimborso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'espletamento dei compiti connessi alla funzione di

Organismo Intermedio.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett.d) del d.lgs.33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRETTORE (A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE)

Firmato digitalmente da Giuliana Fenu

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato\_1.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

## PR PIEMONTE FESR 2021-2027

### SECONDO ATTO AGGIUNTIVO

**alla Convenzione del 7 agosto 2019 per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione III.3.d.6.1 *“Potenziamento del sistema di garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci”* del POR FESR PIEMONTE 2014-2020, ai sensi dell'art. 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013, così come modificata dall'Atto aggiuntivo del 10 dicembre 2020**

#### TRA

la Regione Piemonte, codice fiscale n. 80087670016, rappresentata dalla dott.ssa Giuliana Fenu, Direttore della Direzione Competitività del sistema regionale, domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede regionale di Via Nizza, 330 – 10127 Torino.

#### E

il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal Dott. Giuseppe Bronzino, Direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese (MIMIT-DGIAI), domiciliato ai fini del presente Atto aggiuntivo presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di Viale America, 201 - 00144 Roma.

#### VISTI

- il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (in seguito, “Regolamento”);
- in particolare, l'art. 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, che stabilisce che *“l'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto”*;

- gli articoli da 58 a 62 del Regolamento, che disciplinano il funzionamento degli strumenti finanziari nella programmazione 2021-2027;
- il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il regolamento (UE) n. 2022/2039 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 2021/1060 per quanto concerne la flessibilità addizionale per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) — CARE;
- il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
- la comunicazione della Commissione Europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022, recante “*Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)*”;
- la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 *final* del 2 dicembre 2021, come modificata dalla decisione C(2022) 1545 *final* del 18 marzo 2022;
- l'Accordo di partenariato con la Repubblica italiana, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022;
- il Programma Regionale Piemonte FESR 2021-2027 (in seguito, “PR PIEMONTE 2021-2027”), approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 7270 *final* del 7 ottobre 2022;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 41-5898 del 28 ottobre 2022, di presa d'atto della decisione di esecuzione C(2022) 7270 *final* del 7 ottobre 2022 con cui la Commissione europea ha approvato il PR PIEMONTE 2021-2027;
- i criteri di ammissibilità del PR PIEMONTE 2021-2027, approvati a seguito del Comitato di Sorveglianza tenutosi in data 7 dicembre 2022;

- la valutazione ex ante sugli strumenti finanziari del PR PIEMONTE 2021-2027, già pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte;
- il Programma Nazionale “*Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale*” 2021-2027 (in seguito, “PN RIC”), approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021 n. 149, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera q) del suddetto decreto, che attribuisce alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese l’«*esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei nella titolarità del Ministero*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2022, al n. 97, con il quale il dott. Giuseppe Bronzino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, che dispone, all’articolo 2, comma 1, che il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di “*Ministero delle Imprese e del Made in Italy*” e che dispone altresì, all’articolo 2, comma 4, che «*le denominazioni “Ministro delle Imprese e del Made in Italy” e “Ministero delle Imprese e del Made in Italy” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro dello sviluppo economico” e “Ministero dello sviluppo economico”*».

### VISTI ALTRESÌ

- la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha previsto, all’art. 2, comma 100, lettera a), l’istituzione del «*Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*» (in seguito, “Fondo”) allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “*Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*”, che prevede, all’articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’economia e delle finanze; al comma 2 che, per le finalità di cui al comma 1, nell’ambito del Fondo, sono istituite sezioni speciali con contabilità separata e, al comma 3, che nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio



- 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di cinque milioni di euro;
- il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 30 giugno 2023, con cui sono state approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
  - la comunicazione C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, e successive modificazioni e integrazioni, con cui la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE;
  - la comunicazione C(2022) 1890 *final*, del 23 marzo 2022, con cui la Commissione europea ha adottato un Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (in seguito, "TCF"), successivamente modificata con comunicazione della Commissione C(2022) 5342 *final* del 20 luglio 2022 e con comunicazione della Commissione C(2022) 7945 *final* del 28 ottobre 2022, che ha prorogato il suddetto quadro temporaneo al 31 dicembre 2023;
  - la decisione C(2022) 5607 del 29 luglio 2022, con cui la Commissione europea ha approvato, nell'ambito del TCF, il regime di aiuti SA.103403 – *TCF: Loan guarantees for SMEs and small midcaps*, volto a sostenere, attraverso la concessione di garanzie, gli operatori economici colpiti direttamente o indirettamente dalla crisi connessa al conflitto in Ucraina;
  - la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" (nel seguito, *legge di bilancio 2022*), che ha prorogato al 30 giugno 2022 tutte le misure previste all'articolo 13, comma 1 e comma 12-*bis* del *decreto liquidità* e che ha stabilito, a partire dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 55, della medesima *legge di bilancio 2022*, in materia di concessione delle garanzie a valere sul Fondo;
  - il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e inerenti alla crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 81, relativo al rafforzamento delle misure a sostegno della liquidità delle imprese e della ripresa economica del Paese, in considerazione delle esigenze derivanti dalle conseguenze economiche scaturite dal conflitto in Ucraina e, in particolare, l'articolo 16, che, introducendo il comma 55-*bis* all'articolo 1 della *legge di bilancio 2022*, ha previsto la concessione della garanzia da parte del Fondo, nella misura massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti alle imprese destinati a finalità di investimento o alla copertura dei costi del capitale di esercizio, finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici;

- il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito, con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, all’articolo 1, comma 392, ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo, previsto dall’articolo 1, comma 55, e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi Ucraina, di cui all’articolo 1, comma 55-bis, della legge di bilancio 2022.

### **CONSIDERATO CHE**

- con l’Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione Piemonte (in seguito, “Accordo”), stipulato in data 1° luglio 2019 e successivamente modificato in data 26 novembre 2020, è stata costituita, nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI, una sezione denominata “*Sezione speciale Regione Piemonte*”, alla quale affluiscono risorse interamente rinvenienti dal POR FESR PIEMONTE 2014-2020;
- con la Convenzione stipulata in data 7 agosto 2019, successivamente modificata in data 10 dicembre 2020, la Regione Piemonte ha conferito al MiSE-DGIAI (oggi MIMIT-DGIAI) le funzioni di Organismo Intermedio del POR FESR PIEMONTE 2014-2020 per la gestione dello strumento finanziario previsto nell’ambito dell’Azione III.3d.6.1, mediante l’istituzione della predetta *Sezione speciale* del Fondo di garanzia per le PMI;
- l’articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento stabilisce che “*Le autorità di gestione possono fornire contributi di programma, da uno o più programmi, a strumenti finanziari esistenti o nuovi istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e attuati direttamente dall’autorità di gestione, o sotto la sua responsabilità, che contribuiscono al conseguimento di obiettivi specifici*”;
- l’articolo 68, paragrafo 2, del Regolamento stabilisce che “*Quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l’ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento è determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione*”;
- nell’ambito della Priorità I “*RSI, competitività e transizione digitale*” del PR PIEMONTE 2021-2027 è previsto, tra gli altri, l’obiettivo specifico RSO1.3 “*Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche*

*grazie agli investimenti produttivi*”, al cui interno è declinata l’Azione I.1iii.5 “*Sostegno per il miglioramento dell’accesso al credito*”;

- con delibera della Giunta Regionale n. 39-6153 del 2 dicembre 2022, è stato approvato il calendario degli inviti a presentare proposte pianificate per il PR PIEMONTE 2021-2027 per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del Regolamento, che contempla, tra gli altri, il bando “*Fondo Regionale di Garanzia PMI*” nell’ambito della suddetta Azione I.1iii.5, in riferimento al quale è prevista una dotazione di euro 60.000.000,00;
- con delibera della Giunta Regionale n. 31-6671 del 27 marzo 2023, successivamente modificata con delibera della Giunta Regionale n. 27-7122 del 26 giugno 2023, è stata approvata, nell’ambito dell’Azione I.1iii.5 del PR PIEMONTE 2021-2027, la scheda di Misura denominata “*Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia*”, sotto forma di strumento finanziario ai sensi dell’art. 58 del Regolamento e con una dotazione finanziaria complessivamente pari a euro 60.000.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 298/A1912A del 11 luglio 2023 la Regione Piemonte ha approvato lo schema di accordo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’attuazione dello strumento finanziario “*Sezione speciale Regione Piemonte presso il Fondo di Garanzia*” con impegno di spesa pari a euro 60.000.000,00 avente Codice Unico di Progetto J85H23000090009;
- in data 2 agosto 2023, è stato stipulato il secondo Atto aggiuntivo al sopra citato Accordo che dispone, tra gli altri:
  - che alla *Sezione speciale regione Piemonte* del Fondo affluiscono, inoltre, contributi pari a euro 60.000.000,00 versati dalla Regione a valere sulle risorse del PR PIEMONTE 2021-2027;
  - che la *Sezione speciale Regione Piemonte* del Fondo di garanzia per le PMI proseguirà la propria operatività a sostegno dei soggetti beneficiari nel periodo di programmazione 2021-2027, in continuità con il periodo di programmazione 2014-2020 e in conformità all’art. 68 del Regolamento;
- con note prot. Regione Piemonte n. 8400/2023 del 18 luglio 2023 e prot. MIMIT-DGIAI n. 0312094 del 6 giugno 2023, le Parti hanno concordato le seguenti modalità di trasferimento dei contributi regionali, rinvenienti dal PR PIEMONTE 2021-2027, necessari per il funzionamento della *Sezione speciale regione Piemonte* del Fondo:
  - una prima quota, pari al 30% della dotazione finanziaria complessiva, da versare entro trenta giorni dalla sottoscrizione della Convenzione con il MIMIT-DGIAI per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio del PR PIEMONTE 2021-2027, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2021/1060;
  - una seconda e una terza quota, ciascuna pari al 30% della dotazione finanziaria complessiva, nonché una quarta quota, pari al residuo 10% della dotazione finanziaria complessiva, da versare a seguito del raggiungimento di un livello di avanzamento della spesa ammissibile, in termini di risorse accantonate a fronte delle garanzie concesse, pari ad almeno il 70% delle risorse versate in favore della *Sezione Speciale Regione Piemonte*;

- nell'ambito del PN RIC, il MIMIT-DGIAI utilizza, per la gestione dello strumento finanziario del Fondo di garanzia per le PMI, modalità e procedure mutate dalla programmazione 2014-2020;
- in continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, la Regione Piemonte intende delegare al MIMIT-DGIAI, nell'ambito del PR PIEMONTE 2021-2027, le medesime funzioni di Organismo Intermedio già conferite nell'ambito del POR FESR PIEMONTE 2014-2020, ciò al fine di assicurare, nel periodo di programmazione 2021-2027, la prosecuzione della proficua azione di sostegno alle imprese derivante dall'operatività della *Sezione speciale Regione Piemonte* del Fondo di garanzia per le PMI;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, paragrafo 3, del Regolamento, si rende necessario formalizzare mediante atto scritto la delega che l'Autorità di Gestione del PR PIEMONTE 2021-2027 intende conferire al MIMIT-DGIAI, in qualità di Organismo Intermedio, per la selezione, il controllo e l'attestazione delle spese rendicontate dal beneficiario nell'ambito del citato strumento finanziario.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

*(Premesse)*

1. Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Art. 2**

*(Oggetto)*

1. Il presente Atto modifica la Convenzione del 7 agosto 2019, così come integrata dall'Atto aggiuntivo del 10 dicembre 2020, al fine di conferire al MIMIT-DGIAI le funzioni di Organismo Intermedio per la gestione dello strumento finanziario previsto nell'ambito dell'Azione I.1iii.5 "*Sostegno per il miglioramento dell'accesso al credito*", Priorità I "*RSI, competitività e transizione digitale*", del PR PIEMONTE 2021-2027.

**Art. 3**

*(Modifiche alla Convenzione del 7 agosto 2019)*

1. Alla Convenzione del 7 agosto 2019 sono apportate le seguenti modifiche/sostituzioni/integrazioni:
  - a. nell'oggetto della Convenzione è aggiunto il seguente periodo: "*e in relazione all'Azione I.1iii.5 "Sostegno per il miglioramento dell'accesso al credito" del PR FESR PIEMONTE 2021-2027, ai sensi dell'art 71 del Regolamento (UE) 1060/2021*";
  - b. all'art. 2 "*Oggetto*", dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

- “4. In continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, il MIMIT-DGIAI, quale OI, esercita le funzioni di gestione ed attuazione dello strumento finanziario previsto nell’ambito dell’Azione I.Iiii.5 “Sostegno per il miglioramento dell’accesso al credito” del PR PIEMONTE 2021-2027 relativamente alla Sezione speciale regionale Piemonte del Fondo di garanzia per le PMI, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, nei limiti di cui al successivo art. 3, secondo quanto stabilito nei documenti citati nelle premesse nonché nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria di cui all’articolo 69 del medesimo Regolamento (UE) n. 2021/1060.”;*
- c. all’art. 3 *“Funzioni delegate”*, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:  
*“4. In continuità con la programmazione 2014-2020, il MIMIT-DGIAI, quale OI, esercita le funzioni elencate al presente articolo anche in riferimento all’Azione I.Iiii.5 del PR PIEMONTE 2021-2027, secondo quanto previsto dal SI.GE.CO. del PR PIEMONTE 2021-2027, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e, in particolare, degli artt. 73 e 74 dello stesso. Ai fini della corretta selezione, gestione, attuazione e controllo delle operazioni, l’OI agisce secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale” 2021-2027 e dalla relativa manualistica e strumentazione operativa.”;*
- d. all’art. 4 *“Obblighi dell’Organismo intermedio”*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:  
*“3. In continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal MIMIT-DGIAI con riferimento all’Azione I.Iiii.5 del PR Piemonte FESR 2021-2027 conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 agli artt. 59, 69 par. 8, 72, 82 e 98 e a quanto previsto nel SI.GE.CO. del PR PIEMONTE 2021-2027.”;*
- e. all’art. 5 *“Dotazione finanziaria”*, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:  
*“3. Alla Sezione speciale Regione Piemonte del Fondo affluiscono inoltre contributi pari ad euro 60.000.000,00 (sessantamiliardi/00) a valere sulle risorse del PR PIEMONTE 2021-2027. I contributi di cui al presente comma sono versati dalla Regione secondo le modalità concordate per iscritto tra le Parti al fine di garantire la liquidità necessaria al funzionamento della predetta Sezione speciale.”;*  
*“4. La dotazione finanziaria della Sezione speciale Regione Piemonte può essere incrementata o ridotta, in funzione dei fabbisogni, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 dell’Accordo richiamato nelle premesse. Gli aggiornamenti ai commi 1 e 3 del presente articolo, derivanti dalle modifiche della dotazione finanziaria della Sezione Speciale ex art. 3 dell’Accordo, sono perfezionati attraverso uno scambio di note tra le parti della presente Convenzione. Si*

*rimanda a quanto previsto dall'art. 7 per le modifiche alla presente Convenzione non riguardanti la dotazione finanziaria.”;*

- f. all'art. 6 “*Durata*”, il temine “POR FESR PIEMONTE 2014-2020” è sostituito da “PR PIEMONTE 2021-2027”;
- g. all'art. 8 “*Disposizioni finali*”, dopo le parole “POR FESR PIEMONTE 2014-2020” sono aggiunte le seguenti: “*o, con riferimento alle operazioni relative al periodo di programmazione 2021-2027, al PR PIEMONTE 2021-2027*”.

#### **Art. 4**

*(Disposizioni finali)*

- 1. Restano invariate tutte le disposizioni della Convenzione stipulata in data 7 agosto 2019 tra la Regione Piemonte e il MiSE-DGIAI, così come integrata in data 10 dicembre 2020, non espressamente modificate dal presente Atto.

#### **Art. 5**

*(Testo coordinato della Convenzione)*

- 1. Il testo della Convenzione coordinato con le modifiche apportate ai sensi del presente Atto aggiuntivo è riportato in allegato.

*Il presente atto è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

**Regione Piemonte**

---

**Ministero delle Imprese e del Made in Italy**

---

**POR PIEMONTE FESR 2014-2020**

**CONVENZIONE**

**per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione III.3d.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" del POR FESR PIEMONTE 2014-2020, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e in relazione all'Azione I.1iii.5 "Sostegno per il miglioramento dell'accesso al credito" del PR FESR PIEMONTE 2021-2027, ai sensi dell'art 71 del Regolamento (UE) 1060/2021**

**TRA**

La Regione Piemonte, codice fiscale n. 80087670016, rappresentata dal Direttore regionale Competitività del Sistema Regionale, in persona del Direttore pro tempore Dr.ssa Giuliana Fenu, in qualità di Autorità di Gestione (nel prosieguo "AdG") del POR FESR Piemonte 2014-2020 (nel prosieguo anche "POR FESR"), domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede regionale di via Nizza, 330 – 10127 Torino

**E**

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dalla dott.ssa Laura Aria, Direttore generale per gli incentivi alle imprese (in seguito "MiSE-DGIAI"), domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede del Ministero dello sviluppo economico di Viale America, 201 - 00144 Roma

**VISTI**

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (regolamento generale) con il quale sono state fornite le "*disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio*";
- in particolare, l'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisce, al paragrafo 6, che "*lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di*

- determinati compiti dell’Autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta Autorità, precisando che i “relativi accordi tra l’Autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto” e, al paragrafo 7, che “lo Stato membro o l’Autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto [...]”;*
- gli articoli da 37 a 46 del citato Regolamento generale, che disciplinano il funzionamento degli strumenti finanziari nella programmazione 2014-2020;
  - il Regolamento (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e Organismi Intermedi;
  - il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
  - l’Accordo di Partenariato con l’Italia, adottato con Decisione di esecuzione C(2014)8021 della Commissione del 29 ottobre 2014, come modificata dalla Decisione C(2018)598 final dell’8 febbraio 2018, che stabilisce le modalità adottate dall’Italia per provvedere all’allineamento con la strategia dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell’Unione europea;
  - la decisione C(2015) 922 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR PIEMONTE, per il periodo 2014-2020 (in seguito “POR FESR”), nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”;
  - la delibera di Giunta della Regione Piemonte n. 15-1181, del 16 marzo 2015, avente ad oggetto la presa d’atto della decisione della Commissione europea C(2015) 922 di approvazione del POR FESR;
  - la decisione della Commissione europea C(2017) 6892 del 12 ottobre 2017, di modifica della decisione C(2015) 922, che approva la revisione del POR FESR;
  - la delibera di Giunta della Regione Piemonte n. 24-5838 del 27 ottobre 2017, avente ad oggetto la presa d’atto della decisione della Commissione europea C(2017) 6892 del 12 ottobre 2017;
  - la decisione della Commissione europea C(2019) 564 del 23 gennaio 2019, di modifica della decisione C(2015) 922, che approva la revisione del POR FESR;
  - la delibera di Giunta della Regione Piemonte n. 24-8411 del 15 febbraio 2019, avente ad oggetto la presa d’atto della decisione della Commissione europea C(2019) 564 del 23 gennaio 2019;
  - i criteri di selezione dell’Azione III.3d.6.1 “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di



garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci” del POR FESR, approvati dal Comitato di sorveglianza in data 13 aprile 2018;

- la delibera di Giunta della Regione Piemonte n. 21-8632, del 29 marzo 2019, avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020 – Azione III.3d.6.1. L.R. 34/2004 – Programma pluriennale per le Attività Produttive 2018/2020. Approvazione del contenuto della Misura ‘Sezione Speciale Regione Piemonte presso il Fondo Centrale di Garanzia’; approvazione della scheda di misura; approvazione dello schema di Accordo tra Regione Piemonte, Ministero per lo sviluppo economico e Ministero per l’economica e le finanze”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico” e, in particolare, l’articolo 16, comma 1, lettera n), che attribuisce alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese “*l’esercizio delle funzioni di Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali europei nella titolarità del Ministero*”;
- la nomina della dott.ssa Laura Aria a Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con DPCM del 19 febbraio 2019.

#### **CONSIDERATO CHE**

- l’Asse prioritario III del POR FESR ha, tra le priorità d’investimento, quella di sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione, obiettivo conseguibile anche attraverso il miglioramento delle condizioni di accesso al credito;
- la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto, all’art. 2, comma 100, lettera a), l’istituzione del «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
- il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, prevede, all’articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’economia e delle finanze; al comma 2 che, per le finalità di cui al comma 1, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali con contabilità separata e, al comma 3, che nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le

- relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di cinque milioni di euro;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante "Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese" e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 7, comma 4, prevede che "la copertura massima garantita dal Fondo di cui alla lettera a) del comma 3 può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012";
  - il Programma operativo nazionale "Imprese e Competitività" FESR 2014-2020 (nel prosieguo, "PON IC"), approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2015) 4444 final del 23 giugno 2015 e successive modificazioni, che identifica, tra i principali strumenti di intervento, il ricorso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, mediante l'attivazione, nel suo ambito, di specifiche riserve speciali con capitale e contabilità separati;
  - nell'ambito del PON IC, il MiSE ha previsto per il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese apposite modalità e procedure di gestione, controllo, verifica e rendicontazione delle spese, come descritte nella Relazione sul Sistema di Gestione e Controllo del PON IC 2014-2020 e nella relativa manualistica e strumentazione operativa;
  - ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (UE) n.1303/2013, la valutazione *ex ante* relativa allo strumento finanziario previsto nell'Azione III.3d.6.1 del POR FESR è stata completata e presentata al Comitato di Sorveglianza del POR in data 08/05/2019;
  - la verifica preventiva effettuata dall'Autorità di Gestione del POR FESR in merito alla capacità tecnico-amministrativa-procedurale del MISE a svolgere i compiti delegati, nonché l'esistenza di procedure di rendicontazione, ha dato esito positivo;
  - l'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Piemonte (in seguito anche "Accordo"), stipulato in data 01/07/2019, ha istituito la *Sezione speciale Regione Piemonte* del Fondo di garanzia per le PMI, con risorse complessive pari a euro 64.000.000,00 (sessantaquattromilioni/00) così rinvenienti:
    - euro 24.000.000,00 (ventiquattromilioni/00) da risorse del POR FESR Piemonte 2014-2020, riservati al sostegno di operazioni di garanzia diretta della *Sezione speciale Regione Piemonte*;
    - euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) da risorse di cui al Programma Pluriennale per le attività produttive 2018-2020 approvato ai sensi della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34, riservati al sostegno di operazioni di riassicurazione e di controgaranzia della *Sezione speciale Regione Piemonte*;
  - la Regione Piemonte ritiene pertanto opportuno delegare, nell'ambito dell'Azione III.3d.6.1 del POR FESR, le funzioni attinenti le fasi di selezione di progetto, di controllo e di attestazione delle spese rendicontate dal Beneficiario e l'erogazione dei contributi al MiSE-

DGIAI quale Organismo Intermedio (di seguito OI) per la gestione del citato strumento finanziario che opera tramite il Soggetto gestore da esso incaricato.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

*(Premesse)*

1. Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2**

*(Oggetto)*

1. La presente Convenzione identifica e disciplina le funzioni che l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione Piemonte (di seguito AdG), ai sensi dell'articolo 123, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013, delega al MiSE-DGIAI, designato quale Organismo Intermedio (OI) per la gestione dello strumento finanziario previsto nell'ambito dell'Azione III.3d.6.1 del predetto Programma, restando la stessa AdG comunque responsabile del corretto operato dell'OI.
2. L'attivazione della *Sezione speciale Regione Piemonte* è condizionata al versamento delle risorse del POR FESR PIEMONTE 2014-2020, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5 della presente Convenzione.
3. Il MiSE DGIAI, quale OI, assume pertanto le funzioni di gestione ed attuazione del predetto strumento mediante l'istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, di seguito denominata "*Sezione speciale Regione Piemonte*" ed ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nei limiti di cui al successivo art. 3, secondo quanto stabilito nei documenti citati nelle premesse, nonché nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria di cui all'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
4. In continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, il MIMIT-DGIAI, quale OI, esercita le funzioni di gestione ed attuazione dello strumento finanziario previsto nell'ambito dell'Azione I.1iii.5 "Sostegno per il miglioramento dell'accesso al credito" del PR PIEMONTE 2021-2027 relativamente alla *Sezione speciale regionale Piemonte* del Fondo di garanzia per le PMI, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, nei limiti di cui al successivo art. 3, secondo quanto stabilito nei documenti citati nelle premesse nonché nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 69 del medesimo Regolamento (UE) n. 2021/1060.

**Art. 3**

*(Funzioni delegate)*

1. L'AdG, accertata la coerenza dello strumento finanziario di cui all'articolo 2 con gli esiti della valutazione ex ante di cui alle premesse, conferisce al MiSE-DGIAI le funzioni relative all'attivazione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera b)

del Regolamento (UE) 1303/2013, della *Sezione speciale Regione Piemonte* nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, operante secondo le modalità definite nell'Accordo richiamato nelle premesse.

2. Il MiSE-DGIAI assume la delega, nell'ambito dell'oggetto di cui al precedente articolo 2, delle seguenti funzioni:
  - a) selezione delle operazioni ai sensi del par. 3 dell'art. 125 del Reg. 1303/2013;
  - b) gestione finanziaria e controllo, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1303/2013;
  - c) verifiche, ai sensi dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
  - d) monitoraggio procedurale, fisico e finanziario dell'operazione ammessa a contributo;
  - e) attestazione all'AdG delle spese sostenute e delle spese impegnate per contratti di garanzia su finanziamenti in favore dei destinatari finali e rendicontate dal Beneficiario.
3. Ai fini della corretta selezione, gestione, attuazione e controllo delle operazioni, il Ministero dello sviluppo economico (e il Soggetto gestore da esso incaricato) agisce nel rispetto delle modalità previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PON IC, adottando la relativa manualistica e strumentazione operativa, in quanto compatibili con quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR PIEMONTE 2014-2020 con riferimento all'Azione III.3d.6.1.
4. In continuità con la programmazione 2014-2020, il MIMIT-DGIAI, quale OI, esercita le funzioni elencate al presente articolo anche in riferimento all'Azione I.1iii.5 del PR PIEMONTE 2021-2027, secondo quanto previsto dal SI.GE.CO. del PR PIEMONTE 2021-2027, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e, in particolare, degli artt. 73 e 74 dello stesso. Ai fini della corretta selezione, gestione, attuazione e controllo delle operazioni, l'OI agisce secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" 2021-2027 e dalla relativa manualistica e strumentazione operativa.

#### **Art. 4**

##### *(Obblighi dell'Organismo Intermedio)*

1. Il MiSE-DGIAI, nell'ambito della delega di cui all'articolo 3, è tenuto a:
  - a) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del POR FESR PIEMONTE 2014-2020, un efficace raccordo con l'AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi e/o specifiche richieste formulate dall'Autorità stessa;
  - b) garantire la coerenza delle procedure e delle modalità organizzative, attuate in qualità di Autorità di Gestione del PON IC, con le procedure del sistema di gestione e controllo del POR FESR PIEMONTE 2014-2020, comunicandone ogni eventuale modifica all'Amministrazione regionale;
  - c) agire nel rispetto del principio di riduzione degli oneri amministrativi derivanti dallo svolgimento delle attività di attuazione affidategli;
  - d) assicurare che le operazioni della *Sezione speciale Regione Piemonte* siano selezionate dal Soggetto gestore della medesima riserva, nello svolgimento dei

compiti di esecuzione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in coerenza con quanto stabilito nel POR FESR PIEMONTE 2014-2020, nelle disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI e nell'Accordo citato in premessa e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;

- e) garantire che il Soggetto gestore, al quale sono affidati compiti di esecuzione, mantenga un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- f) custodire la documentazione relativa all'attuazione degli interventi e dei controlli svolti, impegnandosi a renderla disponibile per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- g) provvedere, previo censimento del sistema informativo di cui il MiSE-DGIAI si è dotato per il monitoraggio e il controllo degli interventi della programmazione 2014-2020 come sistema mittente delle Azioni delegate, alla trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento delle iniziative finanziate con risorse del POR FESR PIEMONTE 2014-2020 alla Banca Dati Unitaria MEF-IGRUE, secondo il tracciato PUC 2014-2020, per i successivi adempimenti di validazione da parte dell'Autorità di Gestione;
- h) garantire che l'Autorità di Gestione riceva, entro il termine che sarà indicato nell'ambito di specifiche comunicazioni, comunque non inferiore a trenta giorni, le informazioni relative alle azioni delegate, ivi comprese quelle necessarie per elaborare la Relazione di Attuazione Annuale del POR FESR PIEMONTE 2014-2020, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché la relazione specifica di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, da redigere secondo il modello di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 821/2014;
- i) trasmettere all'AdG le rendicontazioni intermedie e finali e la relativa dichiarazione delle spese sostenute e delle spese impegnate per contratti di garanzia su finanziamenti in favore dei destinatari finali elaborate dal Gestore in relazione all'intervento di competenza;
- j) attestare che la dichiarazione delle spese è corretta, che le spese sostenute e le spese impegnate per contratti di garanzia su finanziamenti in favore dei destinatari finali in relazione all'intervento delegato sono basate su documenti giustificativi verificabili, che sono conformi alla normativa applicabile e che le stesse spese sono sostenute in rapporto ad operazioni conformi ai criteri stabiliti nel POR FESR PIEMONTE 2014-2020 e alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento;
- k) assicurare l'attuazione di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, rimuovere e sanzionare eventuali frodi e irregolarità nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie;
- l) comunicare all'Autorità di Gestione le informazioni, relative alle irregolarità/frodi rilevate, che consentano alla stessa di procedere alla comunicazione di cui all'art.

- 122 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR PIEMONTE 2014-2020, e relativi aggiornamenti in merito ai procedimenti amministrativi e giudiziari;
- m) prestare ogni necessaria collaborazione all’Autorità di Audit del POR FESR PIEMONTE 2014-2020 per le azioni di controllo di cui all’art. 127 del Regolamento (UE) 1303/2013;
  - n) collaborare con l’AdG al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità previsto dalla Parte III, Titolo III, capo II del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
  - o) adottare un sistema informatico conforme a quanto prescritto dall’articolo 122, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
  - p) collaborare, per quanto di competenza, alla procedura di chiusura annuale dei conti di cui all’articolo 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
2. I compiti e le funzioni di cui al presente articolo sono svolti dal MiSE DGIAI secondo le procedure e le modalità organizzative dallo stesso attuate in qualità di Autorità di Gestione del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020, in ottemperanza ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi, definiti all’articolo 72 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il quale stabilisce, alla lettera g), che gli stessi devono garantire una pista di controllo adeguata.
3. In continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal MIMIT-DGIAI con riferimento all’Azione I.1iii.5 del PR Piemonte FESR 2021-2027 conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 agli artt. 59, 69 par. 8, 72, 82 e 98 e a quanto previsto nel SI.GE.CO. del PR PIEMONTE 2021-2027.

## **Art. 5**

### *(Dotazione finanziaria)*

1. Alla *Sezione speciale Regione Piemonte* di cui all’articolo 2 è attribuita una dotazione finanziaria pari a euro 64.000.000,00 (sessantaquattromilioni/00) a valere sulle risorse dell’Azione III.3d.6.1 del POR Piemonte FESR 2014-2010;
2. L’importo di cui al comma 1 è versato alla Sezione speciale Regione Piemonte secondo le modalità previste dall’Accordo citato nelle premesse e successive modificazioni.
3. Alla Sezione speciale Regione Piemonte del Fondo affluiscono inoltre contributi pari ad euro 60.000.000,00 (sessantamila/00) a valere sulle risorse del PR PIEMONTE 2021-2027. I contributi di cui al presente comma sono versati dalla Regione secondo le modalità concordate per iscritto tra le Parti al fine di garantire la liquidità necessaria al funzionamento della predetta Sezione speciale.
4. La dotazione finanziaria della *Sezione speciale Regione Piemonte* può essere incrementata o ridotta, in funzione dei fabbisogni, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 dell’Accordo richiamato nelle premesse. Gli aggiornamenti ai commi 1 e 3 del presente articolo, derivanti dalle modifiche della dotazione finanziaria della Sezione Speciale ex art. 3 dell’Accordo, sono perfezionati attraverso uno scambio di note tra le parti della presente Convenzione. Si

rimanda a quanto previsto dall'art. 7 per le modifiche alla presente Convenzione non riguardanti la dotazione finanziaria.

**Art. 6**

*(Durata)*

1. La presente Convenzione ha efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dal PR PIEMONTE 2021-2027, secondo i termini stabiliti dalla Commissione europea.

**Art. 7**

*(Modifiche)*

1. Le eventuali modifiche alla presente Convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto.

**Art. 8**

*(Disposizioni finali)*

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché al POR FESR PIEMONTE 2014-2020 o, con riferimento alle operazioni relative al periodo di programmazione 2021-2027, al PR PIEMONTE 2021-2027.

**Art. 9**

*(Registrazione)*

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

*Il presente atto è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

**Regione Piemonte**

---

**Ministero dello Sviluppo Economico**

---